

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

promossa da:

(C.F. _____)
dell'avv. MARINI MATTEO
elettivamente domiciliato in VIA _____
MONICA

, con il patrocinio dell'avv. PAGANO MONICA e
) VIA _____ BRESCIA;
BRESCIA presso il difensore avv. PAGANO

(C.F. _____)
dell'avv. MARINI MATTEO (
elettivamente domiciliato in VIA _____
MONICA

con il patrocinio dell'avv. PAGANO MONICA e
) VIA _____
BRESCIA presso il difensore avv. PAGANO

ATTORE/I

contro

BANCA _____ (C.F. _____)
) e dell'avv. _____ elettivamente domiciliato in VIA _____
difensore avv

, con il patrocinio dell'avv. _____
) VIA _____ GENOVA presso il

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come dalle note di trattazione scritta autorizzate in data _____) (parte
attrice) e _____ (parte convenuta).

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In rito

Preliminarmente deve darsi atto che la presente causa era stata fissata originariamente per
discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e la concessione di termine per note difensive prima dell'udienza.
L'odierna udienza è stata quindi trasformata diventando non più udienza di discussione ex art. 281
sexies c.p.c., ma di precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c. E' stato altresì esplicitamente

pagina 1 di 9

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cb88db584376c92195464744a256c85
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142273fbee3c6e624f20aa638aeb6408

Firmato Da: _____
Firmato Da: _____



indicato alle parti di precisare se intendessero o meno rinunciare ad ulteriore discussione della causa oppure se avessero necessità di ulteriormente argomentare con il deposito di comparse e memorie, i cui termini sarebbero stati concessi ex art. 190 c. 2 c.p.c. e quindi abbreviati. Non essendo stata depositata alcuna richiesta di ulteriore deposito di scritti difensivi da nessuna delle parti, la causa è stata tenuta a decisione immediata ex art. 190 c.p.c.

Nel merito

Venendo al merito delle domande, esse risultano fondate limitatamente all'usurarietà del tasso di mora.

Gli attori hanno stipulato con l'allora Banca (_____) (odierna Banca (_____), in data 21.07.2005, un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per € 188.000,00 con un tasso di preammortamento del 1,80%, un tasso iniziale del 3,60%, un tasso di mora del 6,111% e un ISC del 3,734%. Le rate sono state corrisposte regolarmente fino al novembre 2014 e poi, in seguito alle risultanze di una perizia di parte, hanno riscontrato diverse illegittimità: 1) l'usurarietà del tasso di mora; 2) l'indeterminatezza del contratto per errata indicazione dell'ISC, che non aveva tenuto conto né delle spese, né delle polizze assicurative, né della clausola di estinzione anticipata; 3) l'anatocismo insito nell'applicazione dell'ammortamento alla francese.

Chiedevano quindi l'accertamento della nullità delle relative clausole, la gratuità del mutuo e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre al risarcimento del danno.

Si costituiva Banca _____ quale mandataria con rappresentanza di Banca _____ contestando le domande attoree e chiedendone l'integrale rigetto.

Veniva espletata CTU sul quesito individuato nell'ordinanza 24.10.2016 e quindi, rigettata la richiesta di integrazione formulata dagli attori, la causa veniva tenuta a decisione.

Deve fin da subito evidenziarsi come i calcoli effettuati dal C.T.U. in corso di causa risultano superati dall'indirizzo giurisprudenziale di legittimità nel frattempo formatosi sulla modalità di valutazione dell'usurarietà del tasso di mora, indirizzo al quale questo Ufficio si è conformato. I relativi calcoli e le conseguenti valutazioni non potranno essere tenuti in considerazione ai fini della decisione.

Per quanto riguarda la domanda di accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori essa va accolta nei termini che si andranno ad esporre.

Deve subito affermarsi, anche in linea con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali (si veda, in particolare, l'ordinanza della Cassazione, Sez. III, n. 27442 del 30.10.2018) come possa essere configurata l'usura per i tassi di mora.

Va infatti confermata la tesi secondo cui, per stabilire se vi è usura oggettiva, si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo; dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (Cass. n°350/13). Ciò a prescindere dal fatto che esse, secondo la sistematica del diritto civile, abbiano natura di clausola penale per il ritardo o meno, e dal fatto che si tratti o meno di ordinario corrispettivo del prestito.

Si tratta infatti di tesi solidamente basata su argomenti testuali.

La legge n° 108/96 dispone:

“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” (art. 1, comma 1).

L'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (interpretazione autentica della legge n° 108/1996) ribadisce:

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Detta tesi è poi da sempre sposata e mai posta in discussione dal giudice di legittimità. In termini si sono espresse infatti le seguenti sentenze:

1) n° 5286/2000: *«non v'è ragione per escludere l'applicazione (della nuova normativa, NdR) anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia»;*

2) n° 14899/2000;

3) n° 5324/2003: *«il tasso-soglia di cui alla (...) legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori»;*

4) nn°602 e 603/13: *al di sopra dei tassi-soglia «gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari».*

Altre, non poche, sentenze danno poi per implicitamente presupposta la ricomprensione dei tassi moratori nel calcolo dell'usura: nn° 8742/01; 8442/02; 17813/02; 15497/05; 11632/10; 9532/10.

Infine, è da ricordare che la riconducibilità anche degli interessi moratori a quelli usurari - e alla disciplina dell'art. 1815 c.c. - è idea sostenuta dalla Suprema Corte già da prima dell'entrata in



vigore della legge n° 108/1996 (sentenza n° 4251/92), e che la stessa soluzione è stata seguita – sia pure in *obiter dictum* - dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29.

Entrambi rispondono ad una medesima finalità: gli interessi moratori, convenzionali o legali che siano, remunerano un capitale, né più, né meno, che gli interessi corrispettivi.

Si pone a questo punto il problema, esaminato e risolto in modo diverso dalle corti di merito e infine risolto dalla Cassazione nell'ordinanza di rimessione al giudice di merito del 30.10.2018 n. 27442, di come valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora. Non si riporteranno i diversi, complessi e spesso confliggenti orientamenti di merito, ma il solo *dictum* dell'ultima giurisprudenza di legittimità alla quale questo giudice ha deciso di conformarsi.

Non rileva, infatti, che la rilevazione periodica da parte del Ministero del Tesoro degli interessi medi praticati dagli operatori finanziari non prenda in considerazione gli interessi moratori (all'epoca dei fatti; attualmente una rilevazione a campione di tali saggi viene comunque effettuata: cfr. i dd.mm. 27 giugno 2018 (in Gazz. Uff., 30 giugno 2018, n. 150); 28 marzo 2018 (in Gazz. Uff., 31 marzo 2018, n. 76); 21 dicembre 2017 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 2017, n. 303).

La L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba avvenire per "operazioni della stessa natura". E non v'è dubbio che con l'atecnico lemma "operazioni" la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali.

Ma il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi una "operazione", e tanto meno un tipo contrattuale. Esso può infatti accedere a qualsiasi tipo di contratto, ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi, e via dicendo.

E' dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al Ministro del Tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico.

Ne discende che la mancata previsione, nella L. n. 108 del 1996, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della L. n. 108 del 1996, ma anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora "medio" non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile con la rilevazione dei tassi medi "per tipo di titolo giuridico".



Peraltro la stessa Banca d'Italia, nella Circolare 3.7.2013, p. 4, ammette esplicitamente che "in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura". Ma allora, nella necessità di una certezza, il tasso moratorio deve essere confrontato, *sic et simpliciter*, con il tasso soglia incluso nei decreti ministeriali così come stabilito in modo chiaro dall'ultima giurisprudenza di legittimità: *"al fine di prevenire ulteriore contenzioso, questo Collegio reputa opportuno soggiungere due notazioni finali.*

La prima è che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia".

Nel caso di specie, è pacifico che il tasso soglia nel trimestre in cui è stato concluso il mutuo per cui è lite era pari al 5,79% e che il tasso annuale di mora è stato ivi pattuito nella misura del 6,111%, dunque in una misura superiore a quella del tasso-soglia. Tanto basta per affermare l'usurarietà degli interessi moratori nel caso di specie.

Come precisato dalla condivisibile pronuncia testè richiamata, il raffronto *de quo* va effettuato senza dover apportare alcun correttivo al TEGM, per cui risulta destituita di fondamento la tesi più volte affermata secondo cui il tasso-soglia, in caso di interesse moratorio, andrebbe maggiorato del 2,1%. Tale operazione matematica non è infatti consentita da nessuna norma di legge e quindi appare arbitraria.

Accertata così l'usura sugli interessi di mora, occorre determinarne gli effetti giuridici. Non può certo affermarsi la nullità di ogni clausola di pattuizione degli interessi, tanto moratori quanto corrispettivi, con la conseguenza che il mutuatario nulla dovrebbe pagare a tale titolo. L'ordinanza della Suprema Corte n. 24772/2018, che la scrivente condivide, fornisce chiare indicazioni: gli unici interessi a non essere dovuti sono quelli moratori, che dovranno essere ricondotti al tasso legale, laddove riscontrati come usurari, mentre rimangono dovuti quelli corrispettivi. È proprio la stessa Cassazione a precisare che dalla previsione di cui all'art. 1815 c.c., comma 2 la riscontrata nullità del patto di interessi moratori non potrebbe mai escludere l'obbligo dell'utilizzatore di pagamento degli interessi corrispettivi: *"reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si*



riserisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale” (Cass. ord. 27442 del 30.10.2018). In tal modo il sistema mantiene una sua coerenza ed una sistematicità in presenza di un valore quale quello della mora che è ipotetico e di difficile definizione matematica (dipendendo da variabili quali il ritardo e da dati di impossibile verifica pratica quale il mantenimento da parte della banca di un contratto con un ritardo superiore ad un certo numero di rate).

Non può quindi essere accolta la domanda attorea di ripetizione degli interessi corrisposti, né degli interessi corrispettivi per i motivi appena esposti e neppure degli interessi moratori poiché non è stato allegata alcuna loro quantificazione e non ne è risultato provato il loro pagamento; si consideri in proposito che parte convenuta ha affermato che le rate sono state corrisposte regolarmente e che quando si è riscontrato l'asserita illegittimità non vi è stato più alcun pagamento. Ne consegue che non sia mai stata pagata alcuna rata in ritardo, con inapplicabilità della mora. La parte attrice infatti non ha neppure indicato quali e quanti ritardi ci sarebbero stati nei pagamenti. Nella relativa parte la domanda deve essere rigettata.

Tale conclusione rende ultroneo l'esame dell'usurarietà del tasso di mora, includendo nei calcoli la penale pattuita per estinzione anticipata (che comunque - come affermato più volte da questo Ufficio - risponde ad una diversa funzione rispetto agli interessi di mora, ossia a quella di indennizzare il mutuante per la perdita del rendimento, non costituendo un costo del prestito di denaro, ma un elemento accidentale del mutuo, di applicazione meramente eventuale).

Non può neppure essere accolta la doglianza di indeterminatezza del contratto per errata indicazione dell'ISC, non corrispondente all'effettiva sommatoria dei costi e dei tassi applicati. Si ricordi che a norma dell'art. 116.3 e 117.1 TUB, con delibera del 4.3.2003, il CICR ha stabilito che spetti alla Banca d'Italia individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo (cd ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa Banca d'Italia che renda immediatamente comprensibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.

La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e



successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Solo, però, con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 *bis*.6 TUB disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.

Sebbene l'obbligo di indicare l'ISC nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB così come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dell'ISC non determina, infatti, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125 *bis* TUB espressamente escluda tale soluzione.

L'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.6 e dell'art. 117.8 TUB, così come richiesto dagli attori, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento. Nel caso di specie, gli attori non hanno dedotto, neppure genericamente, alcun danno derivante dall'eventuale pubblicità ingannevole L'assenza, anche solo in punto deduzioni, di danno assorbe ogni altro esame e valutazione circa l'effettiva veridicità dell'ISC indicato.

È priva di fondamento anche la doglianza circa l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, non essendovi alcuna violazione del divieto di cui all'art. 1283 cc., poiché è previsto che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi (v. in termini (v. Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Torino sent. 2365/2016). In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese



comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Non si ha quindi alcuna forma di anatocismo, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento della sola domanda relativa all'accertamento dell'usurarietà del tasso di mora e del rigetto di tutte le altre domande attoree, vengono compensate nella misura di 4/5, mentre per il restante 1/5 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore determinabile del decum e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi diminuiti del 50%

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in considerazione del mutamento dell'indirizzo della giurisprudenza devono essere poste a carico di ognuna nella misura del 50%.

TRIBUNALE (COGNIZIONE ORDINARIA E SOMMARIA)	Valore		52.000,00 Spese generali		15,00%		Riepilogo	
	SI/NO	+/- (*)	(**)		Compensi per fase		Compensi totali	
1. Fase di studio della controversia	si	-50,00%	0,00%		810,00	Spese generali	3.627,00	
2. Fase introduttiva del giudizio	si	-50,00%	0,00%		573,50	Spese vive	544,00	
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	si	-50,00%	0,00%		860,00	Totale	4.171,00	
4. Fase decisionale	si	-50,00%	0,00%		1.383,50			

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, in persona del giudice Dott.ssa _____, così provvede:

1. In accoglimento parziale delle domande proposte dagli attori accerta l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto per cui è causa e dichiara che gli stessi sono dovuti nella misura legale;
2. rigetta tutte le altre domande attoree;



3. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 4/5 e condanna parte convenuta a rifondere agli attori, in solido tra di loro, il restante 1/5 che liquida, nella relativa parte, in € 725,4 per compensi, € 109,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
4. pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna.

Genova, 1 luglio 2020

Il Giudice
dott _____

3sso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3cb88db584376c92195464744a256c85
... messo Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142273fbee3c6e624f20aa638aeb6408



